

Codice A2108A

D.D. 31 gennaio 2025, n. 23

L.R. n. 18/99 s.m.i. Programma degli Interventi 2003, società FEM Costruzioni sas di Conte Eledi & C., Istanza 328/2003. Revoca in autotutela della D.D. n. 211 del 14.10.2020.



ATTO DD 23/A2108A/2025

DEL 31/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2108A - Offerta turistica

OGGETTO: L.R. n. 18/99 s.m.i. Programma degli Interventi 2003, società FEM Costruzioni sas di Conte Eledi & C., Istanza 328/2003. Revoca in autotutela della D.D. n. 211 del 14.10.2020

Vista la L.R. n. 18/99 smi "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*" che favorisce e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dell'offerta turistica con interventi attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione;

vista la D.G.R. n. 78 - 8830 del 25.03.2003 con la quale è stato approvato il "*Programma annuale degli interventi 2003*" così come previsto all'art. 5 della L.R. 18/99 e s.m.i. "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*";

preso atto che con D.D. n. 144 del 28.04.2003 gli uffici regionali hanno approvato la modulistica necessaria alla presentazione da parte dei richiedenti delle istanze di contributo;

atteso che, secondo quanto stabilito al paragrafo 1.5 del citato Programma annuale 2003, la Regione Piemonte provvede alla definizione di apposite procedure di valutazione atte a stabilire l'entità e le modalità di applicazione dei punteggi assegnabili a ciascun indicatore, al fine della formulazione della graduatoria di idoneità dei progetti;

considerato che con D.G.R. n. 71 - 10578 del 29.09.2003 sono state approvate, pertanto, le procedure di valutazione e i relativi punteggi per l'istruttoria delle proposte progettuali presentate ai sensi del citato Programma 2003;

preso atto che con D.G.R. n. 5 - 14584 del 24.01.2005 è stata approvata, così come confermata con D.D. n.15 del 28.01.2005, la graduatoria n. 4 e con i citati provvedimenti è stata ritenuta "*non accettabile*" l'istanza n. 328/2003, presentata da F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C. in quanto l'inizio dei lavori sarebbe stato antecedente alla data di presentazione della domanda e dunque in contrasto con quanto stabilito al paragrafo 1.9 del Programma 2003;

preso atto, inoltre, che avverso i provvedimenti di cui al punto precedente la F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C. ha presentato richiesta di annullamento presso il T.A.R. Piemonte adducendone l'illegittimità e dichiarando l'inizio dei lavori successivo alla presentazione della domanda;

considerato che il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 1335/2012 ha accolto il ricorso promosso da F.E.M. Costruzioni s.a.s. dichiarando, dunque, illegittimo il giudizio di inammissibilità dell'istanza da parte degli uffici regionali, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e richiedendo alla Regione Piemonte di provvedere alla valutazione del progetto ai fini dell'inserimento in graduatoria;

visto che, in ottemperanza alla citata sentenza del T.A.R. Piemonte, il Settore regionale Offerta Turistica con D.D. n. 307 del 16.06.2014, ha ammesso, in seguito alla valutazione del progetto ed all'assegnazione del relativo punteggio di merito, l'istanza di contributo presentata da F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C., per un importo complessivo pari ad € 100.000,00 su una spesa di investimento ammissibile di € 298.000,00;

visto che il medesimo provvedimento dirigenziale ha subordinato la formale liquidazione del contributo concesso alla sottoscrizione di apposito "*atto di accettazione*" e della presentazione presso Finpiemonte S.p.A. della rendicontazione stabilita ed allegata alla determinazione stessa (ALLEGATO 1 alla D.D. n. 307 del 16.06.2014);

visto l' "*atto di accettazione*" sottoscritto in data 12.08.2014 con il quale il beneficiario, Sig.ra Conte Eledi, in qualità di legale rappresentante della F.E.M. Costruzioni s.a.s. P.IVA 01203290059, accettando il contributo di € 100.000,00, si impegna a rispettare le modalità di realizzazione del progetto e, tra le altre cose, il vincolo di destinazione turistica per la durata di anni 10 sull'immobile oggetto dell'intervento;

visto che il "*Programma annuale degli interventi 2003* " previsto dalla L.R. 18/99 e s.m.i. al paragrafo 2.1 individua Finpiemonte S.p.A., società "*in house providing*" della Regione Piemonte, come soggetto titolato a gestire i contributi concessi dal Settore Offerta Turistica ai sensi del medesimo Programma;

visto il contratto repertorio n. 16090 con il quale è stato affidato a Finpiemonte S.p.A. la regolamentazione della gestione dei contributi concessi ai sensi della L.R. 18/99 e s.m.i. "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*" in ordine ai "*Programmi annuali di intervento 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004*" e che tale atto è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 05.04.2011;

visto che Finpiemonte s.p.a, in conformità con quanto previsto al paragrafo 2.5 e 2.6 del "*Programma annuale degli interventi 2003*", ha erogato in un'unica soluzione a favore della Società F.E.M. Costruzioni s.a.s., in data 16.04.2015, l'importo totale di € 100.000,00;

considerato che con D.D. n. 211 del 14.10.2020 è stato successivamente revocato il citato contributo concesso con D.D. n. 307/2014, in quanto, in seguito a segnalazione, gli uffici regionali sono venuti a conoscenza dell'avvenuta stipula di un contratto di locazione ad uso abitativo di durata di 6 anni (rinnovabile) in data 2.12.2015 avente ad oggetto l'immobile finanziato, con conseguente mancato rispetto del vincolo decennale di destinazione d'uso ricettivo dell'immobile oggetto del contributo, assunto con atto del Notaio Ratti Giuliano, rep. 52933, trascritto presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 10.07.2014, secondo quanto disposto al paragrafo 2.3 del Programma Annuale degli Interventi 2003 redatto ai sensi della citata normativa regionale;

preso atto che nei confronti di F.E.M. Costruzioni s.a.s. e della Sig.ra Conte Eledi si è svolto nel frattempo, sulla medesima vicenda, un giudizio di responsabilità contabile davanti alla Corte dei Conti per mancato rispetto del vincolo decennale di destinazione d'uso previsto dal Programma Annuale degli Interventi 2003;

considerato che tale giudizio si è concluso con la Sentenza n. 5/2015 del 16/01/2025 della Corte dei Conti-Sezione Terza Giurisdizione Centrale d'Appello, che ha definitivamente assolto F.E.M. Costruzioni s.a.s. e la Sig.ra Conte Eledi da ogni addebito, riconoscendo che *“non vi è stato alcun sviamento dell'erogazione dal fine pubblico individuato, in quanto la società ha mantenuto per 10 anni fino al 2015 la destinazione turistico ricettiva originaria quali affittacamere ... e confermata dal verbale sopralluogo Comune di Asti – polizia municipale, 5 marzo 2015”* e che *“è stata assicurata la finalità pubblicistica del progetto finanziato nei termini declinati dall'ente pubblico finanziatore del Programma degli Interventi 2003 e non vi è stata alcuna operazione elusiva della finalizzazione degli obiettivi del contributo”*;

ritenuto che, per effetto della citata sentenza del Giudice Contabile, sia venuta definitivamente meno la ragione posta a fondamento della D.D. n. 211 del 14/10/2020 di revoca del contributo, e cioè il mancato rispetto del vincolo decennale di destinazione d'uso ricettivo dell'immobile finanziato;

ritenuto quindi che sussistano i presupposti per revocare in autotutela la predetta D.D. n. 211 del 14/10/2020 con cui era stato revocato a FEM Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C. il contributo concesso ed era stato disposto il recupero di un importo pari complessivamente a Euro 102.500,00 di cui euro 2.500,00 di onere di rivalutazione;

ritenuto di rinunciare conseguentemente anche al procedimento di riscossione coattiva attivato con la Società Riscossioni SORIS s.p.a. Emissione 220505, Identificativo documento 0733485622050000001 - 202200506 - FEM Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C. codice fiscale 01203290059 emesso in data 18/07/2022 per un importo pari a Euro 102.500,00;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- Legge regionale n. 29 del 23 dicembre 2024 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";
- DGR 6-703 del 13 gennaio 2025 avente per oggetto "Apertura esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 43 - 3529 del 9/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- D.G.R. n. 10 - 3440 del 23/06/2021 recante "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.";
- D.G.R. n. 5-8301 del 18/03/2024 di affidamento dell'incarico di Responsabile del Settore A2108A "Offerta Turistica";
- art. 7 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023 e il d.lgs. 201/2022;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024, avente per oggetto "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 e n. 1-3361 del 14/06/2021";

DETERMINA

di revocare in autotutela la D.D. n. 211 del 14/10/2020 con cui era stato revocato a FEM Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C. il contributo concesso ed era stato disposto il recupero di un importo pari complessivamente a Euro 102.500,00 di cui euro 2.500,00 di onere di rivalutazione;

di rinunciare al procedimento di riscossione coattiva attivato con la Società Riscossioni SORIS s.p.a. Emissione 220505, Identificativo documento 0733485622050000001 - 202200506 - FEM Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C. codice fiscale 01203290059 emesso in data 18/07/2022 per un importo pari a Euro 102.500,00;

Il presente Atto dirigenziale non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 .

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A2108A - Offerta turistica)
Firmato digitalmente da Sonia Amarena